NORME SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E SULLA LEGALIZZAZIONE E AUTENTICAZIONE DI FIRME

Art. 4

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta

L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 20. Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa.

Versione in vigore dal 18 maggio 1997, non più in vigore dal 7 marzo 2001 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme
Estremi	Legge 4 gennaio 1968, n. 15
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sulla-documentazione-amministrativa-e-sulla-legalizzazione-e/art-4-dichiarazione-sostitutiva-dell-atto-di-notorieta/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it